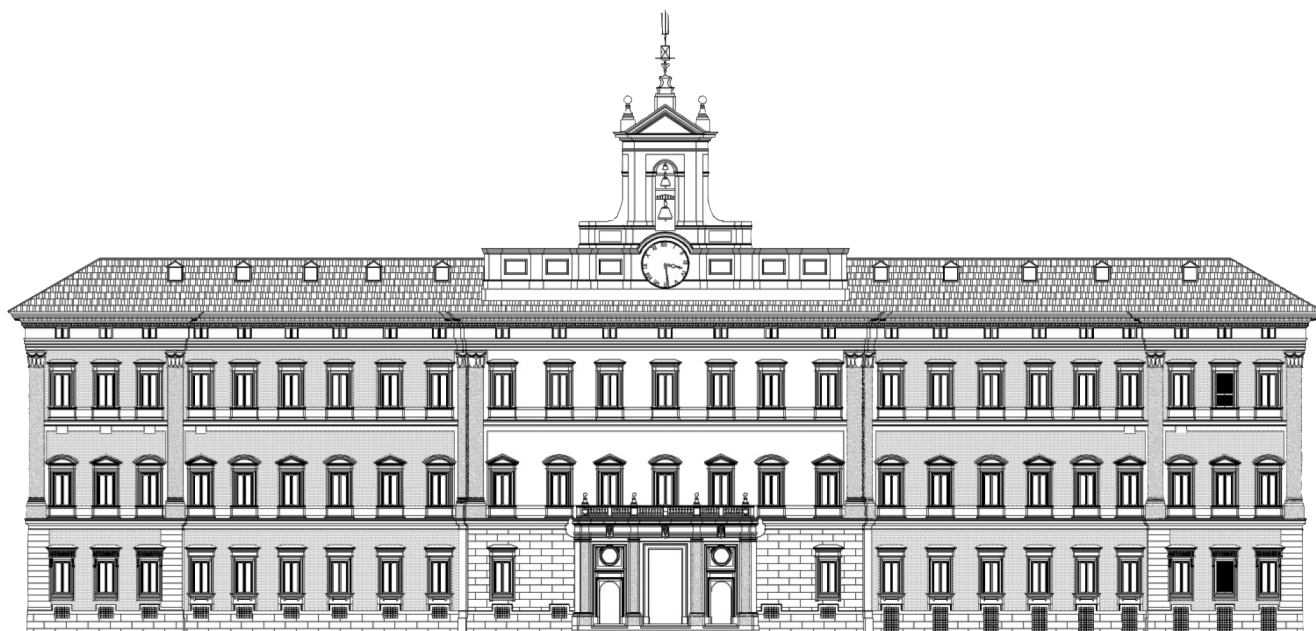




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Acquisto e revoca della cittadinanza

A.C. 2124-A

Schede di lettura

n. 575/1

16 ottobre 2026



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – ✕ [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 066760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it-✕ @CD_europa–
europa.camera.it

Progetti di legge n. 575/1

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

- Acquisto e revoca della cittadinanza (A.C. 2124-A) 5
- Acquisto della cittadinanza *Quadro normativo vigente* 17
- Il tema della cittadinanza nell'ordinamento dell'Unione Europea (*a cura del Servizio Rapporti con l'Unione Europea*).....23
- La disciplina della cittadinanza in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna 25

Schede di lettura

Acquisto e revoca della cittadinanza (A.C. 2124-A)

L'**A.C. 2124-A**, composto di un solo articolo e un solo comma, introduce cause ostative all'acquisto della cittadinanza per gli stranieri nati in Italia al raggiungimento della maggiore età (*ex art. 4, comma 2, L. 91/1992*), estende i requisiti linguistici e di condotta e amplifica le fattispecie di reato che comportano la revoca dello *status* di cittadino.

La proposta di legge, di cui è stata deliberata l'urgenza dall'Assemblea nella seduta dell'8 luglio 2026, è stata assegnata il 12 marzo 2025 alla I Commissione Affari costituzionali, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente in data 8 luglio 2026. L'esame si è concluso, con l'approvazione di proposte emendative, il 14 ottobre 2026 con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Preclusione all'acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia

La **lettera a) del comma 1 dell'articolo 1** della proposta di legge in esame, come **sostituita nel corso dell'esame in sede referente**, interviene sull'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 che disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età (compimento dei 18 anni). La norma vigente prevede che il soggetto in possesso di tali requisiti divenga cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla data del raggiungimento della maggiore età. In particolare, la citata lettera a) specifica che tale acquisto può avvenire a condizione che non sussistano gli elementi preclusivi di cui al nuovo articolo 4-*bis* della legge n. 91 del 1992, introdotto dalla successiva lettera b).

La **lettera b)** del comma 1 introduce, appunto, il nuovo articolo 4-*bis* della legge n. 91 del 1992 recante la disciplina degli **elementi preclusivi all'acquisto della cittadinanza** ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge medesima.

Nello specifico, il comma 1 del nuovo articolo 4-*bis* individua due categorie di **condanne ostative** alle lettere a) e b).

La lettera a), richiama la condanna per i **delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino** (Libro II, Titolo I, Capi I, II e III del Codice penale), che siano puniti con la pena della reclusione, nonché per i delitti di cui all'articolo 10-*bis* della legge n. 91 del 1992, vale a dire i delitti la cui condanna definitiva comporta la revoca della cittadinanza (si veda *infra*).

Si ricorda che i delitti disciplinati dal Libro II, Titolo I, Capi I, II e III del Codice penale, puniti con la pena della reclusione, sono i seguenti: attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (art. 241); cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (art. 242); intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art. 243); atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra (art. 244); intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra (art. 245); corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246); favoreggiamento bellico (art. 247); somministrazione al nemico di provvigioni (art. 248); partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249); commercio col nemico (art. 250); inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (art. 251); frode in forniture in tempo di guerra (art. 252); distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 253); agevolazione colposa di distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 254); soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato (art. 255); procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256); spionaggio politico o militare (art. 257); spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione (art. 258); agevolazione colposa dei delitti dagli articoli 255 a 258 (art. 259); introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio (art. 260); rivelazione di segreti di Stato (art. 261); rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 262); utilizzazione dei segreti di Stato (art. 263); infedeltà in affari di Stato (art. 264); disfattismo politico (art. 265); istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266); disfattismo economico (art. 267); associazioni sovversive (art. 270); associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis); assistenza agli associati in associazioni sovversive o terroristiche (art. 270-ter); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater); organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2); detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies); attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276); offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (art. 277); offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis); atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter); attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283); insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284); devastazione, saccheggio o strage (art. 285); guerra civile (art. 286); usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287); arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (art. 288); attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis); sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter); danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 292, comma 2); attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294).

La lettera *b*) richiama la condanna **a una pena superiore a tre anni di reclusione** per un delitto aggravato dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (articolo 604-ter c.p.) ovvero per uno dei delitti in materia di stupefacenti di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. n. 309 del 1990. Dalla formulazione letterale della lettera *b*) sembra potersi desumere che, diversamente dalla lettera *a*) – la quale opera in ragione del titolo di reato – l’effetto preclusivo sia subordinato all’entità della pena concretamente irrogata, nella cui determinazione si tiene conto anche dell’aumento previsto per l’aggravante: la soglia dei tre anni andrebbe, quindi, intesa come comprensiva di tale aumento. La condizione della pena superiore a tre anni di reclusione, necessaria ai fini della preclusione all’acquisto della cittadinanza, inoltre, deve intendersi riferita anche ai delitti in materia di stupefacenti di cui ai citati articoli 73 e 74.

L’articolo 73 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. n. 309 del 1990) punisce la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, chiunque, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell’articolo 14 è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro (comma 1). Il minimo edittale di sei anni deriva dalla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. Le medesime pene si applicano a chi importa, esporta, acquista, riceve o detiene illecitamente sostanze in quantità o con modalità di presentazione che indichino un uso non esclusivamente personale (comma 1-bis) e a chi coltiva o produce sostanze diverse da quelle autorizzate (comma 3). Per il soggetto munito di autorizzazione che cede illecitamente sostanze delle tabelle I e II di cui all’articolo 14, la pena è della reclusione da sei a ventidue anni e della multa da 26.000 a 300.000 euro (comma 2). Per i fatti di lieve entità è prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro (comma 5). Con una modifica introdotta dal decreto-legge n. 23 del 2026 (articolo 5, comma 1-bis), è stato specificato che il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale e che chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da 2.500 a 10.329 euro, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.

L’articolo 74 punisce l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, costituita da almeno tre persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 70, commi 4, 6 e 10, e 73 del D.P.R. n. 309 del 1990. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito con la reclusione non inferiore a venti anni (comma 1),

mentre chi vi partecipa, con la reclusione non inferiore a dieci anni (comma 2). Le pene sono aumentate se gli associati sono dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 3). Se l'associazione è armata, la reclusione non può essere inferiore a ventiquattro anni nei casi dei commi 1 e 3, e a dodici anni nel caso del comma 2 (comma 4). Se l'associazione è costituita per commettere i fatti di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, si applicano le pene dell'articolo 416, primo e secondo comma, del Codice penale, ovvero la reclusione da tre a sette anni per i promotori e da uno a cinque anni per i partecipanti (comma 6).

Si fa presente che la versione originaria della presente proposta di legge individuava altre cause ostative all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 (si veda in proposito il [dossier](#) predisposto dal Servizio Studi in occasione dell'esame in sede referente).

Il comma 2 del nuovo articolo 4-*bis* **esclude l'effetto preclusivo quando la pena applicata è sospesa** e, nei termini previsti per la sospensione, il condannato non ha commesso altri reati.

Il comma 3 dispone, inoltre, la **sospensione dell'acquisto della cittadinanza**, fino alla comunicazione della sentenza definitiva, qualora sia stata promossa l'azione penale per uno dei delitti indicati alle sopra citate lettere *a)* e *b)*.

Con riferimento alla nozione di “**azione penale**”, si segnala che essa viene esercitata dal pubblico ministero allorquando, repute concluse le indagini preliminari, ritiene di non dover promuovere istanza di archiviazione e, quindi, formula l'imputazione nei casi prescritti dalla legge ovvero formula richiesta di rinvio a giudizio (v. art. 407-*bis* c.p.p.). Infatti, il PM, se è convinto di aver raccolto durante le indagini elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Peraltro, la formulazione dell'imputazione fa venir meno la qualità di indagato e segna il passaggio alla qualità di imputato.

Con riguardo, invece, al concetto di “**sentenza definitiva**” occorre richiamare, in primo luogo, l'art. 648 c.p.p., che introduce la nozione di “**irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali**”. Nello specifico, la norma prescrive che sono **irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio** contro le quali: non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione (tale previsione, alla luce degli sviluppi normativi, deve leggersi nel senso che una pronuncia è definitiva quando **non sono consentiti mezzi ordinari di impugnazione**, quindi diversi dalla revisione, dal ricorso straordinario per Cassazione e dalla rescissione del giudicato) (art. 648, comma 1 c.p.p.); quando **l'impugnazione non è stata proposta entro i termini** (o, nel caso di decreto penale di condanna non è stata promossa opposizione) ovvero, qualora sia stata dichiarata inammissibile l'impugnazione, **non è stata impugnata l'ordinanza di inammissibilità** (art. 648, commi 2 e 3 c.p.p.).

Sul punto, appare opportuno precisare che il riferimento alle “**sentenze pronunciate in giudizio**” comprende ogni pronuncia, di proscioglimento (sentenza di non doversi procedere o di assoluzione) ovvero di condanna, che chiude il giudizio di merito. Pertanto, sono irrevocabili le sentenze pronunciate a conclusione del dibattimento (ordinario, direttissimo e immediato), sia le sentenze predibattimentali (cfr. art. 469 c.p.p., ossia il proscioglimento prima del dibattimento), sia le sentenze pronunciate all’esito di procedimenti deflattivi (giudizio abbreviato, patteggiamento e sospensione del procedimento con messa alla prova).

Un discorso a parte merita la cd. sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., che viene emessa dal GUP nei casi in cui non bisogna adottare decreto che dispone il giudizio (quindi, se sussiste una causa che estingue il reato o di improcedibilità dell'azione penale, ovvero se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile). La sentenza di non luogo a procedere, infatti, risulta estranea al concetto di giudicato in quanto può essere suscettibile di revoca, a norma dell’art. 434 c.p.p., quando sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova, che, da sole o congiuntamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, legittimando il PM a chiedere la revoca della sentenza.

Il comma 4 stabilisce che la **riabilitazione** fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Con riferimento alle altre tipologie di acquisto della cittadinanza, si ricorda che l’articolo 6 della legge n. 91 del 1992 prevede che non possano acquisire la **cittadinanza per matrimonio**, ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge¹, i soggetti:

- condannati per uno dei delitti previsti nel Libro II (dei delitti), Titolo I (dei delitti contro la personalità dello Stato), Capi I (dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato), II (dei delitti contro la personalità interna dello Stato) e III (dei delitti contro i diritti politici del cittadino), del Codice penale;
- condannati per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale **non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione**; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- con riferimento ai quali sussistano, nel caso specifico, comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

¹ Che appunto prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Inoltre, nel corso dell'**esame in sede referente**, è stata aggiunta la nuova **lettera d)** del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, con cui, modificando l'articolo 9-ter, comma 1, della legge n. 91 del 1992, si specifica che anche il **termine di definizione del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2**, - oltre a quelli relativi all'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione di cui agli articoli 5 e 9 - è pari a **ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi** dalla data di presentazione della domanda.

Requisito linguistico e grado di integrazione per la concessione della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione

La **lettera c) del comma 1, dell'articolo 1** del provvedimento in esame interviene sull'articolo 9.1 della legge n. 91 del abrogando, al **numero 1**, l'esenzione dall'onere della conoscenza della lingua italiana ai fini della concessione della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione (articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992) dei soggetti precedentemente esonerati. Si tratta, in particolare, di coloro che:

- abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998);

Si ricorda che, ai sensi del sopra citato testo unico, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno lo straniero deve stipulare un accordo di integrazione, introdotto dalla legge sulla sicurezza (L. 94/2009) quale processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri (art. 1, comma 25). L'accordo di integrazione è diventato operativo con l'adozione del regolamento di attuazione (DPR 14 settembre 2011, n. 179) e funziona con un sistema di attribuzione di crediti, di cui 16 sono assegnati all'atto della sottoscrizione. La conoscenza della lingua e della cultura italiana rappresenta l'elemento centrale dell'Accordo di integrazione: con la sottoscrizione dell'Accordo lo straniero si impegna, infatti, ad acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa. Inoltre, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, riservato agli stranieri residenti da lungo tempo in Italia, è subordinato al superamento da parte del richiedente di un test di conoscenza della lingua italiana (art. 1, comma 22, lett. i). Le modalità di svolgimento del test sono state definite con il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2010.

- siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex articolo 9 del medesimo Testo Unico).

Si ricorda che l'articolo 9.1, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lett. *a-bis*), del decreto sicurezza del 2018 (DL 113/2018) subordina l'acquisto della cittadinanza italiana, nei casi di cui agli articoli 5 (matrimonio) e 9 (naturalizzazione), al possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale requisito è fissato in misura non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Il [Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue](#) (*Common European Framework of Reference for Languages -CEFR*) è stato messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto *Language Learning for European Citizenship* (apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea), allo scopo, fra l'altro, di aiutare a superare gli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi presenti in Europa e di definire livelli di competenza su cui misurare i progressi di apprendimento. Il CEFR si articola in sei livelli di riferimento (A1, A2, B1, B2, C1 e C2), che costituiscono i parametri per valutare il livello di competenza linguistica individuale. In particolare, il livello B1 prevede la capacità di sostenere conversazioni semplici su argomenti noti o di interesse, comprendendo gli elementi principali in un discorso, la capacità di comprendere l'essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di interesse personale o professionale, la comprensione di testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, la scrittura di testi semplici su argomenti noti o di interesse.

All'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente deve produrre idonea documentazione comprovante il requisito linguistico, alternativamente mediante titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, legalmente riconosciuto in Italia o all'estero dai ministeri competenti (Ministero dell'istruzione e del merito e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) o certificazione specifica rilasciata da un ente certificatore autorizzato dai citati Dicasteri.

Si ricorda, infine, che la Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-7 marzo 2025, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9.1 nella parte in cui non esonera dalla prova di conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

Preclusione all'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione

La sopra citata **lettera c)**, al **numero 2)**, interviene sull'articolo 9.1. della legge sulla cittadinanza inserendovi tre nuovi commi.

Nello specifico, l'introduzione del comma 1-*bis* estende alle istanze di concessione della cittadinanza per naturalizzazione (di cui all'art. 9) le **cause ostative** già previste dall'articolo 6 per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio (*ex art. 5*). In base alla novella, la concessione della cittadinanza è, dunque, preclusa qualora il richiedente abbia riportato

condanne o abbia procedimenti penali in corso per i reati richiamati dalle lettere *a)* e *b)* e per i motivi di cui alla lettera *c)* del citato articolo 6, ovvero:

- **condanne per reati di particolare gravità** nel caso di sentenze di condanna passate in giudicato per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino (Libro II, Titolo I, capi I, II e III del Codice Penale, per il dettaglio di tali reati cfr. *supra*);
- **condanne per delitti non colposi** per i quali la legge preveda una pena edittale non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione;
- **condanne per reati non politici** a una pena detentiva superiore a un anno emesse da **autorità giudiziarie straniere**, purché la sentenza sia stata riconosciuta in Italia secondo le procedure vigenti;
- comprovati motivi inerenti alla **sicurezza della Repubblica**.

Il nuovo comma, come **modificato in sede referente**, precisa, infine, che **resta ferma, a fini preclusivi, la valutazione di ogni elemento utile a verificare l'effettiva integrazione sociale del richiedente**. In base a tale previsione, gli elementi relativi all'integrazione sociale possono essere considerati ai fini del diniego della concessione anche in assenza delle cause ostative indicate.

Sulla valutazione dell'integrazione del richiedente nell'ambito del procedimento di concessione, come ricostruita dalla giurisprudenza amministrativa, si rinvia al paragrafo sul quadro normativo vigente.

Il nuovo **comma 1-ter**, invece, stabilisce che, in caso di **pendenza di procedimenti penali**, l'*iter* per la **concessione della cittadinanza resti sospeso** fino alla notifica del provvedimento di archiviazione o della sentenza definitiva di assoluzione relativi ai reati che costituirebbero causa ostativa (per quanto riguarda la nozione di archiviazione e di sentenza definitiva si veda sopra il paragrafo relativo alla preclusione della all'acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia).

Infine, il **comma 1-quater** disciplina l'istituto della **riabilitazione**, disponendo che essa faccia **cessare gli effetti preclusivi** derivanti da una sentenza di condanna.

Requisito della conoscenza della lingua italiana per il giuramento

La **lettera e)** interviene sull'articolo 10 della legge sulla cittadinanza disponendo che il **giuramento di fedeltà alla Repubblica** e di osservanza alla Costituzione e alle leggi dello Stato, da prestare entro sei mesi dalla

notifica del decreto di concessione della cittadinanza, ai fini dell'efficacia dello stesso, sia pronunciato in **lingua italiana**.

I decreti di concessione della cittadinanza sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno. Come anticipato, il D.P.R. diventa efficace solo dopo il giuramento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza. L'interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.

Nel corso **dell'esame in sede referente**, è stato aggiunto un comma 1-*bis*, all'articolo 10 della legge sulla cittadinanza che **esonera dal prestare giuramento** coloro che sono incapaci di soddisfare tale adempimento perché versano in **grave condizione di disabilità** accertata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che, in base all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 (così come modificato dal decreto legislativo n. 62 del 2024), è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base, effettuata dall'Inps. In particolare, il comma 3 del succitato articolo 3 non fa più riferimento alla "connotazione di gravità della disabilità", bensì prevede che il sostegno deve essere di tipo intensivo qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

La disposizione adegua il dettato normativo alla **sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2017** che ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'articolo 10 della legge sulla cittadinanza nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare l'adempimento del giuramento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità.

L'esonero dal giuramento – secondo la Corte – «deve operare a prescindere dal "tipo" di incapacità giuridicamente rilevante. Ciò che rileva è l'impossibilità materiale di compiere l'atto in ragione di una grave patologia, non rilevando la precipua condizione giuridica in cui versa il disabile e fermo restando il potere del Procuratore della Repubblica di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'art. 95, comma secondo, del D.P.R. n.

396 del 2000, in caso di distorta applicazione della disciplina sull'esonero dal giuramento».

Revoca della cittadinanza

La **lettera f)**, **modificata nel corso dell'esame in sede referente**, interviene sul comma 1 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 91 del 1992, ampliando l'elenco dei reati la cui condanna definitiva comporta la **revoca della cittadinanza italiana** acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9.

Nello specifico, la novella estende la sanzione della revoca alle condanne definitive per i seguenti delitti:

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste in materia di **associazioni di tipo mafioso anche straniere** ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni medesime (articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 3) c.p.p. che rinvia all'articolo 416-*bis* c.p.);
- dei seguenti delitti quando il fatto è commesso in **danno di sistemi informatici o telematici** di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico (art. 407, comma 2, lettera *a*), numero 7-*ter*) c.p.p.):
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
 - falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-*ter* c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqies* c.p.);
 - falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*sexies* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinqies* c.p.);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-*bis* c.p.);
- **tratta di persone** (art. 601 c.p.);
- **morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina** (art. 12-*bis* del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998).

Si ricorda che l'articolo 10-*bis*, comma 1, della legge n. 91 del 1992 prevede attualmente la revoca della cittadinanza acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, in caso di condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), del Codice di procedura penale e per quelli di cui agli articoli 270-*ter* e 270-*quinqies*.2 del Codice penale, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. I reati richiamati dall'articolo 407 sono, in particolare: i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; la ricostituzione di associazioni sovversive di cui sia stato ordinato lo scioglimento (articolo 270, terzo comma, c.p.) e la partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma, c.p.). L'articolo 270-*ter* c.p. prevede il reato di assistenza agli associati, punendo, con la reclusione fino a quattro anni, chi, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a chi partecipa alle associazioni sovversive e con finalità di terrorismo o di eversione. L'articolo 270-*quinqies*.2 disciplina il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro, punendo, con la reclusione da due a sei anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro, chi sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo.

Sotto il profilo procedurale, la revoca è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Si segnala che il testo originario del provvedimento in commento, poi modificato in sede referente, ampliava, rispetto alle previsioni in vigore, l'elenco dei reati la cui condanna definitiva comporta la revoca della cittadinanza italiana, ricomprendendovi i seguenti: omicidio (art. 575 c.p.); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), violenza sessuale su minore (art. 609-*quater* c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.). I reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e di tratta di persone sono stati mantenuti anche nel testo emendato.

La **lettera g)**, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 13 della legge 91 del 1992, che individua i casi in cui chi ha perduto la cittadinanza italiana può riacquistarla.

Il **numero 1)** aggiunge al comma 1 del citato articolo 13 la lettera *e-bis*), che consente il **riacquisto della cittadinanza** a chi l'abbia perduta per effetto della revoca prevista dall'articolo 10-*bis*, comma 1 (v. *supra*). A tal fine, l'interessato deve dichiarare di voler riacquistare la cittadinanza, e devono essere **decorsi dieci anni dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento** di cessazione della pericolosità sociale adottato ai sensi degli articoli 207 e 208 del Codice penale. Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che le misure di sicurezza personali non possano essere revocate se la persona non ha cessato di essere socialmente pericolosa, e che, decorso il periodo minimo di durata della misura, il giudice riesamini la pericolosità della persona. Il riacquisto è escluso qualora, nel medesimo periodo, sia intervenuta nei confronti dell'interessato una nuova condanna definitiva o una nuova dichiarazione di pericolosità sociale per uno dei reati di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, come modificato dalla lettera *d*).

Il **numero 2)** estende alla nuova ipotesi la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 13, già applicata nei casi previsti dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 del medesimo articolo 13, in base alla quale il riacquisto della cittadinanza **non ha effetto se è inibito**, per gravi e comprovati motivi, con decreto del Ministro dell'interno, su conforme parere del Consiglio di Stato, entro un anno dal verificarsi delle condizioni previste.

Acquisto della cittadinanza

Quadro normativo vigente

Lo **straniero nato in Italia** può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia **risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età** e dichiarare, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana (articolo 4, co. 2).

Il D.L. 69 del 2013 (articolo 33) ha specificato in proposito che nei confronti dell'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. Inoltre, è prescritto che gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di acquistare la cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Sono previste inoltre modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli **stranieri di origine italiana**: la cittadinanza italiana può essere acquistata dagli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno di questi requisiti:

- abbiano svolto effettivamente e integralmente il **servizio militare** nelle Forze armate italiane: in questo caso la volontà del soggetto interessato di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa preventivamente (articolo 4, co. 1, lett. 0a));

Il regolamento di attuazione della L. 91/1992 chiarisce che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare (ad es. il servizio civile), a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti (D.P.R. 572/1993, articolo 1, co. 2, lett. b)).

- assumano un **pubblico impiego** alle dipendenze, anche all'estero, dello Stato italiano (articolo 4, co. 1, lett. b));

- **risiedano legalmente in Italia da almeno due anni** al momento del raggiungimento della maggiore età; la volontà di conseguire la cittadinanza italiana deve essere manifestata con una dichiarazione entro l'anno successivo (articolo 4, co. 1, lett. c).

Per l'acquisto della cittadinanza italiana, viene **considerato legalmente residente nel territorio dello Stato** chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (D.P.R. 572/1993, articolo 1, co. 2, lett. a).

L'articolo 3-bis, introdotto dal decreto-legge n. 36/2025 (Legge n. 74/2025) ha previsto varie deroghe alle disposizioni in materia di cittadinanza, stabilendo, con **effetto retroattivo**, che debba considerarsi **non aver mai acquistato la cittadinanza italiana** colui il quale sia **nato all'estero** e sia in **possesso di altra cittadinanza**. Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni, per le quali si applica la disciplina previgente:

- se lo stato di **cittadino** sia stato **riconosciuto** o l'interessato abbia ricevuto **comunicazione di appuntamento** per la presentazione della domanda **entro il 27 marzo 2025**;
- se lo stato di **cittadino** sia stato **accertato giudizialmente** a seguito di domanda giudiziale presentata **entro il 27 marzo 2025**;
- se uno dei **genitori** o dei **nonni** **possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana**;
- se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per **almeno due anni dopo** l'acquisto della cittadinanza italiana e *prima* della nascita o adozione del figlio.

Si segnala che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 147 del 23 luglio 2026, ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione alla compatibilità con la normativa dell'Unione del nuovo articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992. La questione, attualmente pendente, riguarda la preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana per i soggetti nati all'estero, anche anteriormente al 28 marzo 2025, che siano in possesso di un'altra cittadinanza e non soddisfino le condizioni derogatorie previste dalla disposizione.

Il decreto-legge n. 36/2025 ha disposto inoltre l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'articolo 4 della L. n. 91/1992, prevedendo ulteriori nuovi casi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge. Il **minore straniero o apolide, discendente da genitori cittadini italiani per nascita**, diviene **cittadino italiano** se i **genitori** o il tutore **dichiarano la volontà** di acquisto. Si richiede anche che, *successivamente* a tale

dichiarazione, il **minore** risieda legalmente e continuativamente per almeno **due anni in Italia**, oppure che la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano. Il minore che diviene cittadino italiano per volontà dei genitori e che possiede un'altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età.

Il **comma 1-quater** stabilisce inoltre che il **figlio minore** di un genitore che acquista la cittadinanza può a sua volta **acquisirla** solo se **risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi** alla data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore (o dalla nascita, qualora il minore abbia meno di due anni).

Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza da parte di **stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani** (artt. da 5 a 8). Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza dell'interessato, oppure, se residenti all'estero, all'autorità consolare competente, se possono soddisfare, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- **residenza legale nel territorio italiano da almeno due anni**, successivi al matrimonio, o, in alternativa, per gli stranieri residenti all'estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino; i predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi;
- **persistenza del vincolo** matrimoniale;
- **insussistenza della separazione** legale;
- **assenza di condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato** e contro i diritti politici dei cittadini;
- **assenza di condanne penali per i delitti non colposi** per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni;
- **assenza di condanne penali per reati non politici**, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia;
- insussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla **sicurezza della Repubblica**.

Inoltre, anche in assenza delle predette cause ostative, il provvedimento di concessione della cittadinanza può essere discrezionalmente negato in caso di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

I requisiti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio sono stati modificati, nell'ambito del "**pacchetto sicurezza**", dalla [legge n. 94/2009](#)

(articolo 1, comma 11). La disciplina introdotta nel 2009 è più rigorosa sotto due profili: la residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come previsto nel testo previgente; viene specificato che detta residenza biennale deve essere successiva al matrimonio. Un elemento di novità è stato rappresentato anche dalla previsione di una riduzione della metà dei termini in presenza di figli nati dai coniugi.

Si segnala che ai sensi della [direttiva del Ministro dell'interno 7 marzo 2012](#) spetta ai **prefetti** la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani. La competenza sarà, invece, del **capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione**, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del **ministro dell'Interno** nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

L'**acquisto della cittadinanza può avvenire**, infine, **per concessione** per decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno (L. 91/1992, articolo 9): in questo caso, a differenza dei procedimenti finora illustrati, che riservano all'autorità margini di intervento molto ristretti, l'emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto ad una **valutazione discrezionale di opportunità** da parte della pubblica amministrazione che implica l'accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo *status civitatis*, pur attenuata dall'obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato.

Il periodo di **residenza legale** in Italia, graduato in funzione dello *status* degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, **deve essere ininterrotto e attuale** al momento della presentazione dell'istanza per la concessione della cittadinanza.

Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova in **una delle seguenti condizioni**:

- il cui padre o la cui madre o uno dei nonni sono o sono stati cittadini per nascita, e vi risiede legalmente da almeno **due anni** (L. 91/1992, articolo 9, co. 1, lett. a). Il termine è stato ridotto da tre a due anni dall'articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge n. 36/2025;
- nato nel territorio della repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni (L. 91/1992, articolo 9, co. 1, lett. a-bis);
- maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (articolo 9, co. 1, lett. b);
- abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, articolo 9, co. 1, lett. c).
Salvi i casi previsti dall'articolo 4 della legge, nel quale si richiede

specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, articolo 1, co. 2, lett. c).

- residente in Italia da almeno **dieci anni**, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (articolo 9, co. 1, lett. *f*) e *d*): ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero va valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da regolare permesso, per cui va esclusa la rilevanza del periodo in cui lo straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese (C. Stato, sez. IV, 07-05-1999, n. 799);
- apolide residente in Italia da almeno cinque anni (articolo 9, co. 1, lett. *e*).

La **giurisprudenza amministrativa** ha indicato alcuni ulteriori requisiti per l'ottenimento della cittadinanza e ha precisato i confini della discrezionalità della pubblica amministrazione con riferimento ai provvedimenti di concessione della cittadinanza, stabilendo inoltre quali siano gli obblighi di motivazione delle decisioni concernenti tali procedimenti.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale, nella valutazione articolata che spetta all'amministrazione per concedere o meno la cittadinanza, assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l'integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l'assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).

In particolare, l'Amministrazione non si può limitare, nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superfluo ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, senza contestualizzarli all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei legami familiari dell'interessato, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza (Cons. Stato, Sez. III, 5 aprile 2024, n. 3178).

In un'ulteriore pronuncia, il Tar del Lazio (sentenza 19 maggio 2026, n. 9277) ha affermato, con riferimento a un aspetto specifico, che, nell'ambito della complessiva valutazione spettante all'amministrazione in ordine alla meritevolezza dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell'aspirante cittadina, è legittimo che l'Amministrazione, nell'esercizio del potere altamente

discrezionale che le spetta nella materia, valuti i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari di primo grado, in quanto sono sintomatici della integrazione del nucleo familiare nel quale l'istante vive. Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana per precedenti penali a carico del coniuge della richiedente, ha anche argomentato il TAR, non viola il principio della personalità della responsabilità penale, vista la limitazione dei relativi effetti al piano amministrativo relativamente al pericolo di danno alla comunità nazionale, anche in conseguenza dell'applicazione dei benefici ai parenti del cittadino, ed in particolare al coniuge, che diventa inespellibile e soggetto al più favorevole regime giuridico previsto per la richiesta di cittadinanza *iure matrimonii*.

La cittadinanza può anche essere concessa, in casi eccezionali, **per merito** allo straniero che abbia reso eminenti servizi all'Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all'interesse dello Stato (L. 91/1992, articolo 9, co. 2).

Il tema della cittadinanza nell'ordinamento dell'Unione Europea *(a cura del Servizio Rapporti con l'Unione Europea)*

Il diritto primario dell'UE stabilisce l'**esclusività** della **competenza** degli **Stati membri** in materia di **cittadinanza**.

Le principali disposizioni di riferimento in materia sono l'[articolo 9](#) del **Trattato sull'Unione europea** (TUE) e [l'articolo 20](#) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base alle quali è **cittadino dell'Unione** chiunque abbia la **cittadinanza di uno Stato membro** e che la cittadinanza dell'Unione **si aggiunge** alla cittadinanza nazionale e **non la sostituisce**.

La **cittadinanza europea** è stata introdotta con il Titolo II ([Disposizioni relative ai principi democratici](#)) del TUE (in particolare, agli articoli 9-11), mentre la Parte II del TFUE in materia di **non discriminazione** e **cittadinanza** dell'Unione (articoli 18-25) definisce i diritti che ne derivano. In particolare la cittadinanza europea permette di: **circolare** e trasferire la residenza in tutto il territorio dell'Unione europea; **votare** ed **essere eletti** alle elezioni municipali e del **Parlamento europeo** nel paese di residenza; ricevere al di fuori dell'Unione la **protezione diplomatica** e consolare delle autorità di qualsiasi Stato membro se il proprio paese di appartenenza nazionale non è rappresentato; presentare una **petizione** al Parlamento europeo e ricorrere al mediatore europeo; rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa lingua; esercitare la non discriminazione basata sulla nazionalità; invitare la Commissione a presentare una **proposta legislativa** (iniziativa dei cittadini); accedere ai documenti di istituzioni e organismi dell'Unione europea, soggetti a determinate condizioni.

La portata del principio di **competenza esclusiva** degli Stati membri è stata più volte precisata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. In particolare, nella sentenza del 2 marzo 2010 nella [causa C-135/08 Rottmann](#), la Corte ha ribadito che la determinazione dei **modi di acquisto** e di **perdita** della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella **competenza di ciascuno Stato membro**.

Al tempo stesso la Corte ha individuato nel diritto dell'UE alcuni limiti al potere degli Stati membri di regolare la materia della cittadinanza.

Da ultimo, con la sentenza del 29 aprile 2025 nella [causa C-181/23](#) (Commissione europea contro Malta), la Corte ha stabilito la **contrarietà** al diritto dell'Unione del **programma** maltese di **cittadinanza tramite investimento**.

La sentenza – ribadito che, secondo una giurisprudenza costante, ogni Stato membro è libero di definire i requisiti in base ai quali **concede o revoca** la propria cittadinanza – ha statuito che tale libertà deve tuttavia essere esercitata nel **rispetto del diritto** dell'UE; né dal testo dei Trattati né dal loro impianto sistematico è possibile dedurre la volontà dei loro autori di prevedere, per quanto concerne la **concessione** della **cittadinanza** di uno Stato membro, **un'eccezione** all'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione.

Secondo la Corte, la **cittadinanza europea** garantisce la libera circolazione all'interno di uno **spazio** comune di **libertà, sicurezza e giustizia**. Tale spazio comune si basa su due principi fondamentali: la **fiducia reciproca** tra gli Stati membri e il **mutuo riconoscimento** delle decisioni nazionali. La cittadinanza europea incarna, pertanto, una **solidarietà fondamentale** tra gli Stati membri, basata su una serie di **impegni reciproci**. In forza del principio di leale cooperazione, ciascuno Stato membro deve quindi astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in **pericolo** gli **obiettivi comuni** dell'Unione.

Pertanto, la Corte rileva che l'esercizio della **competenza** degli Stati membri in materia di definizione dei requisiti per la **concessione** e la perdita della cittadinanza non è **illimitato**. La cittadinanza dell'Unione si fonda infatti sui **valori comuni** contenuti nell'articolo 2 TUE e sulla **fiducia reciproca** che gli Stati membri si accordano quanto al fatto che nessuno di essi eserciti tale competenza in un modo che sia manifestamente incompatibile con la natura stessa della cittadinanza dell'Unione.

In questo contesto, la sentenza sottolinea che il **vincolo di cittadinanza** con uno Stato membro si basa su un **rapporto specifico di solidarietà, lealtà e reciprocità** dei **diritti** e dei **doveri** tra lo Stato e i suoi **cittadini**.

La disciplina della cittadinanza in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna

FRANCIA

Quadro normativo di riferimento

La cittadinanza francese è disciplinata dal Codice civile (artt. 17-33-2, incisivamente modificate dalla legge n. 93-933 del 22 luglio 1993) e può essere acquisita per filiazione o nascita, per matrimonio con cittadino francese o per naturalizzazione su decisione dell'autorità pubblica. Il sistema combina i principi dello *ius sanguinis* e dello *ius soli*, prevedendo anche modalità agevolate per minori, adottati e soggetti con particolari legami con la Francia. Sono richiesti, in diversi casi, requisiti di residenza, integrazione e conoscenza della lingua e della cultura francese. La normativa regola inoltre i casi di doppia cittadinanza, perdita, decadenza e reintegrazione della nazionalità.

Filiazione o nascita

In Francia la cittadinanza può essere acquisita in tre modi diversi:

1. l'acquisizione per filiazione (*ius sanguinis*) e quella per nascita (*ius soli*);
2. matrimonio con cittadino o cittadina francese;
3. decisione delle autorità francesi (naturalizzazione).

Per quanto riguarda l'attribuzione **per filiazione**, è francese il figlio, legittimo o naturale, di una coppia in cui almeno uno dei due genitori sia francese (art. 18 del codice civile).

È francese per filiazione il minore adottato con **adozione piena** da un cittadino francese (art. 20). Diversamente, l'adozione semplice non comporta l'automatica attribuzione della cittadinanza (art. 21); il minore può tuttavia richiederla con dichiarazione fino alla maggiore età, a condizione che risieda in Francia al momento della domanda. Il requisito della residenza è sospeso se i genitori non risiedono in Francia.

La nazionalità può essere richiesta anche da un minore abbandonato in Francia ed allevato da un cittadino francese o affidato ai servizi di assistenza sociale per l'infanzia, purché abbia ricevuto un'educazione improntata ai valori ed alla cultura nazionale per almeno cinque anni.

Per quanto riguarda l'acquisizione **per nascita**, è francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei due genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza (art. 19-3).

La sola nascita in Francia non attribuisce automaticamente la cittadinanza, salvo nei casi di figli di apolidi, di genitori sconosciuti o che non possano trasmettere la propria nazionalità. Tuttavia, in base alla riforma del 16 marzo 1998, il minore nato in Francia da genitori stranieri diventa automaticamente cittadino francese al compimento della maggiore età se, a tale data, risiede in Francia o vi ha risieduto abitualmente per almeno cinque anni, anche non continuativi, a partire dagli undici anni di età.

Le autorità pubbliche e gli istituti di insegnamento sono tenuti ad informare le persone interessate sulle disposizioni normative in materia (art. 21-7).

L'acquisizione della cittadinanza può essere anticipata a 16 anni su dichiarazione dell'interessato dinanzi all'autorità competente, oppure può essere richiesta dai genitori a partire dai 13 anni, con il suo consenso. In questo caso, il requisito dei cinque anni di residenza abituale deve essere maturato a decorrere dall'età di 8 anni (art. 21-11).

Matrimonio

La cittadinanza francese può essere acquisita, mediante dichiarazione all'autorità competente, dallo straniero o apolide coniugato con un cittadino francese da almeno quattro anni (in precedenza due, il termine è stato elevato dalla legge n. 2006-911 del 24 luglio 2006). Alla data della domanda, devono sussistere: la comunione di vita fra i coniugi; il mantenimento della nazionalità da parte del coniuge francese; e una residenza effettiva e non interrotta in Francia per almeno tre anni consecutivi (art. 21-2, comma 1).

Il requisito della vita in comune è elevato a cinque anni se lo straniero non dimostra una residenza ininterrotta e regolare in Francia per almeno tre anni consecutivi dopo il matrimonio, né può provare l'iscrizione del coniuge francese nel registro dei Francesi residenti all'estero durante la convivenza.

Il coniuge straniero deve, in ogni caso, dimostrare una **conoscenza adeguata della lingua francese**, attestata da un diploma ufficiale (certificati DELF o DALF, diploma universitario) che certifichi almeno il livello orale B1 del QCER, secondo quanto previsto dalla legge n. 2011-672. La dichiarazione, previo controllo di ammissibilità, viene registrata dal Ministro competente. Entro due anni il Governo può, in ogni caso, opporsi all'acquisizione della nazionalità da parte del coniuge straniero per indegnità o difetto di assimilazione. In tal circostanza, l'acquisizione si

considera come mai avvenuta, ferma restando la validità degli atti compiuti nel frattempo (art. 21-4).

Naturalizzazione

Gli articoli da 21-12 a 21-14 del codice civile disciplinano la “dichiarazione di nazionalità” (*déclaration de nationalité*). La cittadinanza francese (art. 21-12) può essere acquisita da:

1. dai minori adottati prima della maggiore età;
2. dai bambini affidati a cittadini francesi o affidati al servizio di infanzia per almeno tre anni;
3. dai bambini che abbiano ricevuto almeno cinque anni di formazione francese in organismi pubblici o privati riconosciute.

L’art. 21-13 consente, inoltre, di formalizzare la cittadinanza a chi abbia goduto per dieci anni del “possesso dello stato di francese” (*possession d’état de Français*), essendo stato considerato cittadino francese dalle autorità a seguito del possesso di idonei documenti o dell’adempimento di doveri o obblighi derivanti dall’essere francese. Gli ascendenti diretti di cittadini francesi di almeno 65 anni di età, residenti legalmente e abitualmente in Francia per almeno 25 anni, possono richiedere la cittadinanza francese (art. 21-13-1 introdotto dalla legge n. 2015-1776 del 28 dicembre 2015).

Inoltre, i fratelli e le sorelle di bambini che hanno acquisito la cittadinanza francese per nascita o residenza abituale, possono acquisire anch’essi la cittadinanza francese se risiedono in Francia dall’età di sei anni e se hanno frequentato la scuola dell’obbligo in istituti statali o accreditati (art. 21-13-2 introdotto dalla legge n. 2016-274 del 7 marzo 2016). Le modalità di presentazione della dichiarazione per attestare il possesso di tali requisiti sono disciplinate dagli articoli 26 e seguenti del codice civile.

Gli articoli da 21-14-1 a 21-25-1 disciplinano l’**acquisizione della nazionalità per decreto dell’autorità pubblica**. La naturalizzazione può essere concessa agli stranieri maggiorenni che abbiano risieduto abitualmente in Francia per cinque anni (art. 21-17), ridotti a due se hanno completato almeno due anni di studi universitari francesi o reso importanti servizi allo Stato (art. 21-18). È, inoltre, richiesta la residenza stabile e permeante in Francia al momento del decreto.

Possono essere naturalizzati senza rispettare il requisito della residenza gli stranieri incorporati nelle forze armate francesi; chi abbia reso dei

servizi eccezionali allo Stato o la cui naturalizzazione presenti un interesse eccezionale per la Francia (con parere del Consiglio di Stato su istanza del Ministro competente), nonché a rifugiati (art. 21-19). È sempre richiesta la maggiore età. La naturalizzazione è invece esclusa per chi sia stato condannato a pene detentive superiori a 6 mesi senza condizionale, per chi sia stato espulso o interdetto dal territorio, si trovi in una situazione irregolare, o sia stato condannato per atti di terrorismo (artt. 21-19 e 21-27).

Al termine della procedura, il nuovo cittadino firma la “Carta dei diritti e doveri del cittadino francese” e partecipa alla cerimonia ufficiale di accoglienza, organizzata entro sei mesi dal rappresentante dello Stato, alla quale possono essere invitati anche deputati e senatori locali (artt. 21-24, 21-28, 21-29).

Secondo la legge n. 2011-672 del 16 giugno 2011, la naturalizzazione richiede la dimostrazione di una conoscenza sufficiente della lingua francese, della storia, cultura e società francese², dei diritti e doveri del cittadino e l’adesione ai principi e valori essenziali della Repubblica (art. 21-24). L’obbligo linguistico non si applica ai rifugiati e agli apolidi residenti da almeno 15 anni e con più di 60 anni (art. 21-24-1). Al termine della procedura, il nuovo cittadino firma della “Carta dei diritti e doveri del cittadino francese”, contenente i principi, i valori e i simboli essenziali della Repubblica francese (art. 21-24), e partecipa alla “Cerimonia di accoglienza nella cittadinanza francese”, organizzata entro 6 mesi (art. 21-28 e art. 21-29).

Effetto collettivo dell’acquisizione

Il figlio minore, legittimo, naturale o adottato pienamente, diventa francese di pieno diritto se uno dei genitori acquisisce la cittadinanza, a condizione che il suo nome sia menzionato nel decreto di naturalizzazione e che condivida la residenza abituale del genitore. In caso di separazione o divorzio, il bambino acquisisce la cittadinanza se risiede abitualmente o alternativamente con il genitore che diventa francese (art. 22- 1).

Doppia cittadinanza

Il possesso di una o più altre nazionalità non influisce sulla cittadinanza francese: la legge non richiede la rinuncia alla cittadinanza originaria, salvo

² La legge n. 2011-672 prevede che anche il livello e le modalità di valutazione del grado di sufficiente conoscenza della storia, della cultura e della società francese, necessari per l’acquisizione della cittadinanza, siano fissati con decreto previo parere del Consiglio di Stato.

quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, del 6 maggio 1963, che prevede la perdita automatica della cittadinanza precedente. I cittadini con doppia cittadinanza godono degli stessi diritti e doveri degli altri francesi, ma non possono far valere la cittadinanza francese dinanzi alle autorità dell'altro Stato di cui possiedono la cittadinanza se vi risiedono.

Perdita della cittadinanza

Il codice civile disciplina la perdita e la decadenza della cittadinanza (articoli da 23 a 23-9 e da 25 a 25-1). La perdita della cittadinanza avviene principalmente per atto volontario, tramite dichiarazione, o da una decisione della pubblica autorità. Casi di rinuncia alla cittadinanza francese sono previsti, in presenza di talune condizioni, a favore dei figli nati all'estero da un solo genitore francese o nati in Francia da un solo genitore nato in Francia.

Un maggiorenne residente abitualmente all'estero che acquisisca volontariamente una cittadinanza straniera può, in presenza di alcune condizioni, rinunciare alla cittadinanza francese mediante dichiarazione all'autorità competente. Il coniuge francese sposato con uno straniero può fare lo stesso se acquisisce la cittadinanza del coniuge e viva all'estero (art. 23-5, comma 1). In ogni caso i cittadini francesi minori di 35 anni devono essere in regola con gli obblighi del servizio militare per poter rinunciare alla cittadinanza (art. 23-2). La decadenza della cittadinanza può essere disposta in caso di condanna per reati di particolare gravità, come terrorismo o attentato agli interessi fondamentali della nazione, senza, in ogni caso, causare casi di apolidia (art. 25 c.c.). È possibile inoltre la reintegrazione nella nazionalità francese per le persone che l'abbiano persa, qualora ne facciano richiesta e a condizione mantenere legami di ordine culturale, professionale, economico e familiare con la Francia (art. 24-2).

L'articolo 17-1 del codice civile (introdotto dalla legge n. 93-933 del 22 luglio 1993 ed espressamente qualificato come norma di interpretazione autentica) stabilisce che le nuove leggi sull'attribuzione della cittadinanza d'origine si applichino ai minorenni alla data della loro entrata in vigore. L'articolo 17-3 dispone che l'acquisizione e la perdita della cittadinanza siano regolate dalla legge vigente al momento dell'atto o del fatto che ne determina gli effetti, estendendo tale criterio anche alle leggi sulla cittadinanza in vigore prima del 19 ottobre 1945 (data di entrata in vigore delle norme sulla cittadinanza emanate dopo la Seconda guerra mondiale).

GERMANIA

Quadro normativo di riferimento

La disciplina tedesca in materia di cittadinanza è contenuta, oltre che nella Legge fondamentale ([*Grundgesetz*](#) - GG) del 1949, in un'apposita Legge federale sulla cittadinanza ([*Staatsangehörigkeitsgesetz– StAG*](#)) del 22 luglio 1913, da ultimo modificata nel dicembre 2025.

A livello costituzionale, l'[articolo 16](#), comma 1, della Legge fondamentale sancisce il principio della irrevocabilità della cittadinanza tedesca, il cui corollario è la previsione secondo cui la perdita della cittadinanza può avvenire soltanto in base ad una legge. A ciò si aggiunge un'ulteriore garanzia per cui, qualora vi sia opposizione dell'interessato, la perdita della cittadinanza può avvenire solo qualora questi non divenga apolide. Tra le disposizioni transitorie e finali della Legge fondamentale vi è poi l'[articolo 116](#) che reca la definizione di “tedesco”, inteso come “colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del Reich tedesco secondo lo *status* del 31 dicembre 1937”. A coloro che sono stati privati della cittadinanza tedesca tra il 30 gennaio 1933 e l'8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, è nuovamente concessa la cittadinanza sulla base di una richiesta di naturalizzazione. La stessa possibilità è offerta anche ai loro discendenti. Non sono considerati privati della cittadinanza coloro che dopo la fine della Seconda guerra mondiale hanno stabilito la loro residenza in Germania e non hanno manifestato una volontà contraria in merito.

La prima grande riforma del diritto sulla cittadinanza ([*Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrecht*](#) del 15 luglio 1999), entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha introdotto, quale requisito per l'acquisizione della cittadinanza tedesca, il principio del luogo di nascita (*ius soli* o *Geburtsortsprinzip*), in aggiunta al principio di discendenza o filiazione (*ius sanguinis* o *Abstammungsprinzip*).

Le modalità di acquisizione della cittadinanza tedesca sono sinteticamente elencate nel [§ 3](#) della Legge sulla cittadinanza, ai sensi del quale si può diventare cittadini tedeschi per nascita (§ 4 StAG), per dichiarazione (§ 5 StAG), per adozione di minore (§ 6 StAG), per rilascio di apposito certificato di ammissione ai reimmigrati tedeschi - i c.d. *Spätaussiedler*, ovvero immigrati di origine tedesca provenienti da paesi dell'ex blocco orientale - (§ 7 StAG), per naturalizzazione (§§ 8-16 e 40a

StAG) e, a partire dalla riforma del 2007, nel caso in cui il soggetto interessato abbia ricevuto il trattamento di cittadino tedesco per un periodo pari ad almeno dodici anni. In particolare, è considerato cittadino tedesco chi ha ottenuto un certificato di cittadinanza, un passaporto o una carta d'identità. In tal caso, l'acquisizione della cittadinanza ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui, in seguito al trattamento come cittadino, è stata presunta l'acquisizione della cittadinanza e si estende ai discendenti.

La cittadinanza per nascita e per adozione

In base al principio di discendenza o filiazione (*ius sanguinis*), un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita se almeno uno dei suoi genitori è cittadino tedesco (§ 4, comma 1).

Dal 1° gennaio 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania (*ius soli*), purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno cinque anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato.

Un bambino di genitori ignoti (*Findelkind*) che viene trovato in territorio tedesco è considerato figlio di cittadini tedeschi fino a prova contraria (§ 4, comma 2).

Il § 6 disciplina l'acquisizione della cittadinanza attraverso l'adozione di un minore da parte di un cittadino tedesco. L'acquisizione della cittadinanza tedesca si estende ai discendenti del minore.

La cittadinanza a seguito di dichiarazione

Il § 5 individua i soggetti che possono diventare cittadini tedeschi tramite dichiarazione, che sono: i figli di genitori tedeschi che non hanno acquisito la cittadinanza tedesca per nascita; i figli nati da madre che ha perso la cittadinanza tedesca per matrimonio con uno straniero prima della nascita del bambino; i bambini che hanno perso la cittadinanza tedesca acquisita per nascita a seguito di legittimazione effettuata da uno straniero ed efficace ai sensi della legge tedesca; i discendenti delle persone citate. All'atto dell'acquisizione della cittadinanza tedesca mediante dichiarazione viene rilasciato un certificato.

La cittadinanza per naturalizzazione

Le leggi di riforma del 2007 e del 2024³ hanno profondamente modificato le norme riguardanti la naturalizzazione (*Einbürgerung*) degli stranieri residenti in Germania e ne hanno semplificato le procedure. Le disposizioni sulla naturalizzazione sono contenute principalmente nei §§ da 8 a 16, da 35 a 38, 40a e 42 della Legge sulla cittadinanza.

La naturalizzazione non avviene in modo automatico, ma previa apposita richiesta da parte dell'interessato. Le domande di naturalizzazione possono essere presentate alle competenti autorità locali dopo il compimento del sedicesimo anno di età ed è richiesto il pagamento di una tassa di naturalizzazione di 255 euro, che per i figli minori non economicamente indipendenti è di 51 euro.

Nella fattispecie della naturalizzazione rientrano gli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in Germania da almeno cinque anni. Tale termine non si applica al coniuge straniero, al convivente registrato e ai figli minori, che possono essere naturalizzati contemporaneamente al richiedente anche se risiedono legalmente in Germania da un periodo di tempo inferiore. Il rilascio della cittadinanza è subordinato, tra l'altro, alla titolarità o del diritto di soggiorno a tempo indeterminato, o della carta blu UE (rilasciata ai lavoratori stranieri altamente qualificati) o di un altro regolare permesso di soggiorno, e alla capacità di assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a carico, senza far ricorso a sussidi sociali o all'indennità di disoccupazione. Per i gruppi vulnerabili di persone che non possono o non riescono a garantire pienamente il proprio sostentamento e non rientrano in una delle eccezioni definite dalla legge, esiste la possibilità di una naturalizzazione discrezionale, possibile qualora il richiedente dimostri di aver fatto quanto possibile per garantirsi sostentamento ma continui a dipendere dai sussidi pubblici.

Occorre sottolineare che la riforma del 2024 ha abrogato le disposizioni che stabilivano, tra i requisiti inderogabili per l'ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione, la rinuncia o la perdita della cittadinanza d'origine per i richiedenti provenienti da paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea e dalla Svizzera. La cd. 'disciplina delle opzioni' non è quindi più applicabile.

Inoltre un'ulteriore riforma del 29 ottobre 2025⁴ ha abrogato la premialità a vantaggio degli stranieri che dimostrino di essersi integrati particolarmente bene nella società, introdotta nel 2024 che consentiva la

³ [Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts – StARModG](#)

⁴ [Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes sowie weiterer Vorschriften](#)

riduzione da 5 a 3 anni del periodo di soggiorno minimo per richiedere la cittadinanza.

Dal 1° settembre 2008 è in ogni caso necessario dimostrare di conoscere la lingua tedesca e l'ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché le condizioni di vita in Germania attraverso il superamento di un test di naturalizzazione, per la preparazione del quale sono messi a disposizione specifici corsi.

Ai sensi del § 11 StAG, la naturalizzazione è invece esclusa, tra l'altro, in presenza di indizi concreti circa lo svolgimento, in passato, o il proposito dello straniero di compiere atti contrari all'ordinamento democratico, in caso di poligamia e qualora il comportamento del richiedente dimostri il mancato rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi sancito dalla Costituzione.

Con vigenza dal 20 agosto 2021, il § 15 StGA - introdotto dalla Quarta legge di modifica della Legge sulla cittadinanza (*Viertes Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes* del 12 agosto 2021) - , ha poi previsto un nuovo diritto legale alla rinaturalizzazione a beneficio delle persone e dei relativi discendenti che hanno perso la cittadinanza tedesca o non l'hanno mai ottenuta a causa delle misure persecutorie naziste e che non ne hanno diritto ai sensi dell'art. 116, comma 2 della Legge Fondamentale.

REGNO UNITO

La disciplina generale

Nel Regno Unito, l'istituto della cittadinanza si articola in modi distinti a seconda degli **ambiti territoriali** di origine della persona interessata a vedersi riconosciuto lo *status* di cittadino britannico⁵.

Stante la **successione nel tempo delle riforme legislative** in materia, che sono intervenute sul principale atto normativo in materia, il [British Nationality Act 1981](#)⁶, il regime applicabile si distingue in virtù della disciplina vigente nel momento di proposizione della domanda, nonché del periodo temporale rilevante ai fini del soddisfacimento dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza⁷.

Di seguito si farà riferimento alle norme applicabili alle persone nate nel Regno Unito **dopo il 1° luglio 2021**⁸.

Filiazione o nascita

La persona nata (o adottata) nel Regno Unito acquisisce automaticamente la cittadinanza:

⁵ Oltre alla cittadinanza britannica propriamente detta - relativa al Regno Unito, alle Isole del Canale e all'Isola di Man -, sono infatti contemplate forme di ulteriori di nazionalità, quali la *British Dependent Territories Citizenship* e la *British Overseas Citizenship*, riservate ai cittadini di determinati Stati esteri legati da tradizionali rapporti con il Regno Unito; nei confronti di questa categoria di persone, qualificate *British subjects* o *British protected persons*, hanno efficacia istituti propedeutici alla acquisizione della cittadinanza quali il *right to abode* e il *right to re-admission*, la cui applicazione è tipicamente riferita ai cittadini di Paesi del Commonwealth (l'articolata disciplina è riassunta nella [guida](#) esplicativa dello Home Office, *British citizenship: automatic acquisition* – novembre 2023). Per un quadro riassuntivo sui tipi di cittadinanza si v. [Types of British nationality](#).

⁶ Tra i principali interventi modificativi della disciplina sulla cittadinanza successivi alla legge del 1981 possono ricordarsi i seguenti: [British Overseas Territories Act 2002](#), [Nationality, Immigration and Asylum Act 2002](#), [Immigration, Asylum and Nationality Act 2006](#), [UK Borders Act 2007](#), [Borders, Citizenship and Immigration Act 2009](#), [British Nationality Act 1981 \(Immigration Rules Appendix EU\) \(Amendment\) Regulations 2021](#) e [Nationality and Borders Act 2022](#).

⁷ Si v. ad esempio la *section 50B*, para. 2, lett. *b*), in cui il diritto alla libera circolazione dei cittadini europei si configura diversamente quale diritto di soggiorno nel Regno Unito, a seconda dei territori e dei periodi temporali cui inerisce la domanda della persona interessata a vedersi riconosciuto lo *status* di cittadino britannico.

⁸ Si v. [The British Nationality Act 1981 \(Immigration Rules Appendix EU\) \(Amendment\) Regulations 2021](#).

- se **uno dei genitori è cittadino britannico** (oppure irlandese residente nel Regno Unito);
- qualora abbia vissuto nel Regno Unito per i **dieci anni successivi alla nascita non assentandosi per più di 90 giorni** in ognuno di quegli anni. In tal caso non è previsto alcun limite di tempo per richiedere la cittadinanza⁹;
- se, al momento della nascita, uno dei genitori è stabilito nel Regno Unito ossia vi è residente a tempo indeterminato in quanto titolare di un **permesso di soggiorno permanente**¹⁰ e la richiesta è effettuata prima della maggiore età del figlio.

Naturalizzazione

La legislazione disciplina i casi di acquisto della cittadinanza britannica da parte della persona non nata sul suolo nazionale. Oltre alle norme specifiche previste per casi particolari¹¹, la *section 6* del *British Nationality Act 1981* disciplina due casi di acquisizione della cittadinanza britannica da parte di stranieri, entrambi a discrezione del Ministro degli Interni (*Home Secretary*)¹². La naturalizzazione non configura infatti un diritto soggettivo perfetto dell'istante: subordinatamente alla verifica del rispetto dei requisiti legislativamente previsti nell'[Allegato 1](#) della legge e alla valutazione del pubblico interesse, il Ministro può, se lo ritiene opportuno, concedere un certificato di naturalizzazione a una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Oltre a dei requisiti generali¹³, la persona interessata a vedersi riconosciuto lo *status* di cittadino britannico deve soddisfare alcuni requisiti

⁹ Si v. il *British Nationality Act 1981*, *section 1*, *Acquisition by birth or adoption*.

¹⁰ Sulla disciplina della cittadinanza in caso di permesso di soggiorno permanente ([indefinite leave to remain](#), anche detto *settlement*) si v. *section 10A* del *British nationality Act 1981*. Una procedura semplificata è prevista nel caso di cittadini appartenenti all'Unione europea, all'Area economica europea e alla Svizzera (c.d. [EU Settlement Scheme](#), ultimo aggiornamento [dicembre 2025](#)).

¹¹ Cfr. i casi concernenti le persone nate nei territori individuati dalle disposizioni del 2002 - a tale scopo denominati "qualifying territories" - e da genitori di cui almeno uno sia cittadino britannico oppure stabilito nel Regno Unito.

¹² Si v. da ultimo il [Nationality and Borders Act 2022](#), che ha modificato i poteri del Ministro degli Interni in merito all'esercizio della discrezionalità nei casi di naturalizzazione. Sulle modalità di esercizio della discrezionalità ai fini della naturalizzazione, si v. [Form AN: guidance \(accessible\)](#).

¹³ Requisiti generali, validi per entrambe le fattispecie di cui alla sezione 6(1) e (2) sono: avere compiuto 18 anni ed essere legalmente capace; godere di salute mentale e "buon carattere" (nozione che ricomprende l'assenza di condanne penali gravi, violazioni significative della normativa migratoria o comportamenti contrari ai valori fondamentali dell'ordinamento); possedere una conoscenza sufficiente della lingua inglese, gallese o gaelica scozzese; dimostrare la conoscenza della vita nel Regno Unito (generalmente mediante il superamento

specifici residenziali che si differenziano a seconda delle fattispecie. In particolare, ove la naturalizzazione sia ordinaria (ossia richiesta in assenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile¹⁴), il richiedente deve aver risieduto nel Regno Unito per un periodo di 5 anni antecedenti alla domanda, essere stato fisicamente presente nel territorio all'inizio di tale periodo quinquennale e non aver superato determinati limiti di assenza (tradizionalmente 450 giorni complessivi nel quinquennio e 90 giorni nell'ultimo anno). Inoltre, egli non deve aver violato la normativa sull'immigrazione durante il periodo rilevante e deve risultare "libero da restrizioni temporali sull'immigrazione" da almeno 12 mesi prima della presentazione della domanda¹⁵.

Diversamente, nel caso di richiesta di naturalizzazione da parte di uno straniero che, al momento della domanda, sia coniugato o unito civilmente con un cittadino britannico¹⁶, la disciplina prevede un alleggerimento dei requisiti temporali di residenza. Il periodo qualificante è infatti ridotto a 3 anni antecedenti la domanda, durante i quali il richiedente deve essere stato fisicamente presente nel Regno Unito e non deve aver superato limiti di assenza generalmente fissati in 270 giorni complessivi nei 3 anni e 90 giorni nell'ultimo anno. Sebbene analogamente alla fattispecie ordinaria non debba sussistere violazione della normativa migratoria nel periodo considerato, nella fattispecie del coniuge non è richiesto che il richiedente sia titolare di uno *status* stabile da dodici mesi, ma è sufficiente che egli sia "libero da vincoli temporali sull'immigrazione" alla data della domanda. In altri termini, l'accesso alla naturalizzazione può essere immediatamente successivo all'ottenimento dell'[*indefinite leave to remain*](#).

Perdita della cittadinanza

La *Section 40* del *British Nationality Act 1981* conferisce al Ministro dell'Interno il potere di **privare un individuo della cittadinanza britannica** laddove ritenga che ciò sia "conducive to the public good" ovvero il diritto sia stato ottenuto per frode, falsa rappresentazione o

del "[Life in the UK Test](#)"; e infine manifestare l'intenzione di stabilire la propria residenza principale nel Regno Unito o di proseguire un servizio riconosciuto (quale il *Crown service*).

¹⁴ Il requisito del matrimonio o dell'essere membro di una *civil partnership*, originariamente previsto dal [Civil Partnership Act 2004](#), è stato sostituito dal [Borders, Citizenship and Immigration Act 2009](#) con il più ampio riferimento alla necessaria esistenza di una "relazione familiare" (*relevant family association*) che abbia legato, per l'arco temporale previsto dalla disciplina dei termini (*qualifying period*), l'aspirante cittadino alla persona che già detiene tale *status* (art. 40). Il requisito suddetto è stato ulteriormente aggiornato alla luce dell'introduzione del [Marriage \(Same Sex Couples\) Act 2013](#).

¹⁵ Si v. il *British Nationality Act 1981*, *section 6(1)*.

¹⁶ Si v. il *British Nationality Act 1981*, *section 6(2)*.

occultamento di fatti rilevanti. Il potere discrezionale di emettere un'ordinanza di privazione dello *status* di cittadinanza non deve essere esercitato in modo tale da **rendere la persona apolide**¹⁷, salvo che il Ministro intenda procedere in considerazione del grave pregiudizio agli interessi vitali del Regno Unito arrecato ovvero abbia “ragionevoli motivi” per ritenere che la persona sia in grado ottenere una diversa cittadinanza¹⁸. Le decisioni sulla privazione dello *status* di cittadinanza sono impugnabili davanti alla ***Special Immigration Appeals Commission***¹⁹ e, in alcuni casi più rilevanti per la sicurezza nazionale, la [procedura](#) rimane riservata.

A seguito di [casi controversi](#) in materia di provazione della cittadinanza britannica e, da ultimo, di una **sentenza della Corte Suprema nel 2025** secondo la quale chi vince un primo grado di appello contro un ordine di privazione è considerato come se non avesse mai perso lo *status* di cittadino, il Parlamento del Regno Unito è intervenuto, approvando il [Deprivation of Citizenship Orders \(Effect during Appeal\) Act 2025](#). Al fine di garantire maggiormente la sicurezza nazionale, è stata dunque stabilita l'**efficacia continuata dell'ordine di privazione durante i giudizi di impugnazione**²⁰: conseguentemente, le persone private dello *status* di cittadinanza britannica non saranno riabilitate come cittadini prima dell'esaurimento di tutti i ricorsi interni²¹.

¹⁷ Si v. il *British Nationality Act 1981*, section 40A, para (4).

¹⁸ Si v. il *British Nationality Act 1981*, section 40, para. (4A), come modificato dall'[Immigration Act comm2014](#). La prassi operativa è dettagliata nella [Deprivation of British Citizenship Guidance](#) aggiornata al 15 gennaio 2026, che articola criteri, modalità di notifica e considerazioni relative ai diritti umani e all'*ECHR* (*European Convention on Human Rights*).

¹⁹ Si v. il *British Nationality Act 1981*, section 40A, para 2(B).

²⁰ Sui lavori parlamentari della proposta si v. il relativo [Research briefing](#). Sulla recente approvazione della legge, si v. la [nota del Ministro dell'Interno Dan Jarvis](#), pubblicata a ottobre 2025.

²¹ Si v. il *British Nationality Act 1981*, section 40A, para (2B), (2C) e (2D).

SPAGNA

Riferimenti normativi

La cittadinanza spagnola è disciplinata dall'art. 11 della [Costituzione spagnola](#) del 27 dicembre 1978 e dal, agli articoli da 17 a 28 del [Codice civile](#). Tali norme sono state incisivamente modificate o introdotte dalla legge n. 93-933 del 22 luglio 1993.

La cittadinanza d'origine

La Costituzione spagnola del 1978, all'[articolo 11](#), rinvia a una legge attuativa per quanto concerne le modalità di acquisizione, conservazione e perdita della cittadinanza (*nacionalidad*), limitandosi a porre il principio generale del divieto della privazione della cittadinanza nei confronti degli spagnoli d'origine. Un'ulteriore disposizione riguarda la possibilità di sottoscrivere trattati internazionali sulla “doppia cittadinanza” (*doble nacionalidad*) con i Paesi ispano-americani o con altri Paesi che abbiano mantenuto particolari legami con la Spagna, sulla base del principio di reciprocità.

La normativa specifica sul diritto di cittadinanza è contenuta nel codice civile, all'interno del [Libro primo “Delle persone”, nel Titolo I “Degli spagnoli e degli stranieri” \(artt. 17-28\)](#).

Sono spagnoli d'origine i nati da padre o madre spagnoli; i nati in Spagna da genitori stranieri, se almeno uno di essi è nato in Spagna, ad eccezione dei figli di funzionari diplomatici o consolari accreditati in Spagna; i nati in Spagna da genitori stranieri, se entrambi non possiedono alcuna cittadinanza o la legislazione dei loro Paesi d'origine non assegna al figlio la cittadinanza; i nati in Spagna la cui filiazione non risulti accertata. In tal caso si considerano nati nel territorio nazionale i minori di età il cui primo luogo conosciuto di soggiorno sia la Spagna. È cittadino d'origine anche lo straniero, minore di diciotto anni, che viene adottato da uno spagnolo.

La cittadinanza mediante opzione

In aggiunta ai casi di possesso della cittadinanza d'origine, è possibile optare per la cittadinanza spagnola; tale possibilità è prevista, ad esempio, anche per gli adottati nella maggiore età, purché esercitino tale opzione entro i due anni dall'adozione. Il codice civile individua inoltre altre due

categorie che possono esercitare il diritto d'opzione: le persone che siano, o siano state, soggette alla patria potestà di uno spagnolo e coloro il cui padre o madre, nato in Spagna, abbia avuto in passato la cittadinanza spagnola¹⁹.

In caso di dichiarazione effettuata direttamente dall'interessato in possesso della maggiore età, è previsto, anche per chi è stato soggetto alla patria potestà di un cittadino, il termine di due anni per far valere l'opzione, mentre tale termine non si applica nel caso di chi ha avuto un genitore nato in Spagna e che era stato, in passato, cittadino spagnolo.

Trascorso il termine di due anni è comunque ancora possibile ottenere la cittadinanza, ma attraverso la "acquisizione" della stessa e previo il requisito della "residenza legale".

L'acquisizione della cittadinanza

La cittadinanza spagnola può anche essere acquisita con due modalità: in primo luogo attraverso il rilascio di un "certificato di cittadinanza" (*carta de naturaleza*) mediante "Real Decreto", emanato a discrezione dell'autorità competente, ma soltanto nei casi in cui il richiedente si trovi in "circostanze eccezionali"²⁰, in secondo luogo, nella maniera più frequente, l'ottenimento della cittadinanza avviene con il requisito della "residenza in Spagna", su concessione del Ministro della giustizia.

Il requisito fondamentale, per la richiesta in base alla residenza, è appunto quello della residenza legale e continuata in Spagna per un periodo di 10 anni, come regola generale.

Stabilito tale criterio di base, sono tuttavia previste alcune eccezioni favorevoli:

- per coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati politici: 5 anni di residenza;
- per i cittadini d'origine dei Paesi ispano-americani, per quelli di Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale, Portogallo e per i sefarditi: 2 anni di residenza;
- per coloro che sono nati in Spagna: 1 anno di residenza;
- per coloro che non abbiano esercitato tempestivamente, in passato, il diritto di opzione per la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza;
- per coloro che sono, o sono stati, soggetti legalmente alla tutela, alla curatela con facoltà di piena rappresentanza o alla custodia o all'affidamento di un cittadino o di un ente spagnolo per due anni consecutivi: 1 anno di residenza;
- per coloro che sono sposati con un cittadino spagnolo da almeno un anno e non sono separati legalmente o di fatto: 1 anno di residenza;

- per i vedovi o le vedove di uno spagnolo o di una spagnola, se alla morte del coniuge non vi era separazione legale o di fatto: 1 anno di residenza;
- per i nati fuori dalla Spagna da padre o madre, nonno o nonna che abbiano avuto, in passato, la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza.

Specifica previsione ha posto la [Legge n. 20 del 2022](#) per i nati all'estero di padre o madre, nonno o nonna, che siano stati in origine spagnoli e abbiano perso o rinunciato alla nazionalità come conseguenza di esilio per ragioni politiche, ideologiche o di credo o di orientamento e identità sessuale. Essi possono acquisire la nazionalità per opzione.

Lo stesso è previsto per i figli e le figlie nati all'estero da donne spagnole che abbiano perduto la nazionalità per matrimonio con cittadini stranieri prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1978, nonché per i figli e le figlie maggiorenni degli spagnoli ai quali sia stata riconosciuta la nazionalità di origine in ragione del diritto di opzione.

L'interessato deve inoltre attestare la durata della residenza legale e continuata in Spagna, una buona condotta civica e sufficiente grado di integrazione nella società spagnola. A tal proposito sono richiesti, oltre ai certificati concernenti i precedenti penali, in Spagna e nel Paese di provenienza, anche un certificato che attesti l'iscrizione a tutti i ruoli anagrafici e tributari (*certificado de empadronamiento*); lo straniero deve inoltre dimostrare quali sono i suoi mezzi di sostentamento in Spagna.